

53.0.2 (testo 2)

Manziona, Bordon

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:

"Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. **Le associazioni**

dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, fermo

restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna

al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non e' dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle societa' fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralita' di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Il giudice, dopo aver vagliato preliminarmente eventuali profili di inammissibilita', anche legati alla manifesta infondatezza dell'azione, con la sentenza di condanna determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice puo' altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.

5. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutivita' del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede, a cui tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma

1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 5, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

7. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 2 Novembre 2007 – 751 – 5^a Commissione 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.

8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, ovvero l'accordo transitivo di cui al comma 4 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

9. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratto conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

10. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali ed il compenso dei difensori del promotore della classe non può superare l'importo massimo del 10 per cento della controversia.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

53.0.2

Manzione, Bordon

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni

dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti nonché quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati. Inoltre, su richiesta del soggetto promotore l'azione collettiva, qualora verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi sia maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, ovvero vi siano danni economici alla collettività, il giudice può stabilire una sanzione punitiva commisurata al danno collettivo, a favore del fondo (fondo restituzione a consumatori) di cui alla legge, da utilizzarsi esclusivamente per lo sviluppo delle azioni di tutela dei consumatori ed utenti, ed al finanziamento delle attività delle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, secondo apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

5. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede, a cui tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1.

Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito

dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 5, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

2 Novembre 2007 – 753 – 5ª Commissione

7. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente

8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, ovvero l'accordo transitivo di cui al comma 4 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

9. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratto conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

10. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali che sono comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe.

11. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura minima del 2,5 per cento a massimo del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

12. In caso di soccombenza del promotore dell'azione collettiva, il giudice liquida in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:

- a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;
- b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto."».

53.0.4

Rossi Fernando

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Garanzia dei diritti dei cittadini)

1. Al fine di tutelare i diritti dei cittadini utenti e consumatori, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di concertare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legge sulla introduzione in Italia della Class Action, e di vigilare

permanente sugli aumenti anomali delle tariffe dei servizi e dei prezzi di prodotti alimentari, e di intervenire utilizzando le competenze e le strutture della Guardia di Finanza e dei NAS.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'istituzione del Comitato, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.